

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

L'Organo di Revisione

Dott. Rag. Claudio Barsottini

Comune di GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di SIENA

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Claudio Barsottini

Oggetto: Pronuncia specifica n. 355/2019/PRSP emessa dalla Corte Dei Conti - Sezione regionale di controllo della Toscana - in merito al controllo monitoraggio Rendiconto 2015: adozione provvedimenti consequenziali.

Il Revisore Legale dei Conti

- Vista:

- la Pronuncia specifica n. 355/2019/PRSP emessa dalla Corte Dei Conti - Sezione regionale di controllo della Toscana - in merito al controllo monitoraggio Rendiconto 2015,

- Preso atto:

- dei rilievi prodotti dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Toscana - a seguito del controllo sul Rendiconto 2015,

Vista:

- la proposta di deliberazione del Consiglio prevista per il giorno 14/02/2020, sottoposta all'Organo di Revisione, riguardante i rilievi prodotti dalla Corte Dei Conti - Sezione regionale di controllo della Toscana - a seguito del controllo sul Rendiconto 2015, con la pronuncia specifica n. 355/2019/PRSP, e pertanto l'adozione dei provvedimenti consequenziali,

- Preso atto che il Comune ha recepito tali rilievi e ha opportunamente disposto di adottare i provvedimenti consequenziali,

ESPRIME

l'allegato parere riguardante la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale prevista per il giorno 14/02/2020, riguardante la proposta di recepimento dei rilievi prodotti dalla Corte Dei Conti con la pronuncia specifica n. 355/2019/PRSP in merito al controllo monitoraggio rendiconto 2015.

Li, 06/02/2020.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Claudio Barsottini



ALLEGATO AL VERBALE N. 4 DEL 06/02/2020
DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

L'Organo di Revisione

PARERE RIGUARDANTE LA PRONUNCIA SPECIFICA N. 355/2019/PRSP EMESSA DALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - IN MERITO AL CONTROLLO MONITORAGGIO RENDICONTO 2015: ADOZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

Il sottoscritto Dott. Rag. Claudio Barsottini, Revisore Legale dei Conti, quale Organo di Revisione del Comune di Gaiole in Chianti,

- Vista:

- la Pronuncia specifica n. 355/2019/PRSP emessa dalla Corte Dei Conti - Sezione regionale di controllo della Toscana - in merito al controllo monitoraggio Rendiconto 2015,

- Preso atto:

- dei rilievi prodotti dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Toscana - a seguito del controllo sul Rendiconto 2015,

- Visti i rilievi che qui di seguito sono riportati:

“1) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con risultato formale di amministrazione positivo pari a 1.311.244,29 euro e un avanzo di amministrazione pari a 1.239.754,94 euro. Tuttavia, tale avanzo non è sufficiente a ricostituire i fondi accantonati, vincolati e destinati ad investimenti quantificati in 1.674.881,01 euro, per cui il risultato di amministrazione effettivamente accertato al 31 dicembre 2015 è risultato negativo per 435.126,07 euro.

Va premesso che il rendiconto di gestione, approvato dall'ente con atto consiliare del 29 aprile 2016, n. 18, presentava un saldo finanziario di amministrazione di 1.311.244,29 euro, un fondo pluriennale vincolato di 269.441,13 euro e accertava un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per 1.041.803,16 euro.

Tale avanzo di amministrazione veniva definito dall'ente, nella sua partizione interna, con una parte accantonata di 101.604,56 euro (di cui 98.494,00 euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità e 3.110,56 euro per accantonamento al fondo indennità di fine mandato del sindaco), con una parte vincolata di 676.450,25 euro (di cui 10.732,42 euro per somme vincolate da leggi e principi contabili e 665.717,83 euro per altri vincoli) e destinata ad investimenti per 143.308,33 euro, accertando un avanzo effettivo di amministrazione pari a 120.440,02 euro.

Tuttavia, in esito del controllo monitoraggio sul rendiconto della gestione 2014 e sul risultato armonizzato al 1 gennaio 2015 l'ente ha adottato le relative misure correttive, valutate dalla Sezione con deliberazione del 24 novembre 2016, n. 2013). Tali misure correttive, adottate dall'ente con atto GC n. 176/2016, hanno riguardato



la rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 e, in particolare, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in 584.141,59 euro e la parte destinata ad investimenti in 9.527,87 euro, con la conseguente ridefinizione del disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa), in 635.337,66 euro, da qualificarsi come extradeficit interamente scaturito dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui.

Per il ripiano del rideterminato maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, l'ente, con delibera consiliare del 21 dicembre 2016, n. 58, avvalendosi delle disposizioni contenute nel d.m. 2 aprile 2015, ha individuato un ripiano trentennale con le seguenti modalità: prima rata di 10.732,42 euro (come definita con la precedente delibera consiliare del 13 giugno 2015, n. 18), seconda rata di 31.623,48 euro (comprendente la rata rideterminata per il 2016 e la quota della rata 2015 da recuperare) e, infine, una rata costante di 21.177,92 euro da applicare su tutte le annualità del periodo 2017-2044.

Inoltre, sempre con il richiamato atto consiliare 58/2016, l'ente ha riapprovato la partizione interna del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 formata da una parte accantonata pari a 754.069,78 euro (di cui 660.062,29 euro per fondo crediti di dubbia esigibilità, 90.896,93 euro per fondo contezioso e 3.110,56 euro per accantonamento al fondo indennità di fine mandato del sindaco), una parte vincolata pari a 838.053,43 euro (di cui 50.874,78 euro per somme vincolate da leggi e da principi contabili, 18.097,02 euro per risorse vincolate derivanti da trasferimenti e 769.081,63 euro per fondo rimborso anticipazione di liquidità), una parte destinata ad investimenti per 58.308,33 euro, con la conseguente ridefinizione della parte disponibile divenuta negativa per 608.628,38 euro (disavanzo effettivo di amministrazione).

A seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2015 e, in particolare, sull'applicazione dei nuovi istituti previsti dal d.lgs. 118/2011, è stata rilevata la non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato al termine dell'esercizio 2015.

Con l'esame istruttorio la Sezione ha, infatti, rilevato che l'ente non ha correttamente gestito l'evoluzione del fondo pluriennale vincolato e ciò è riscontrabile dai prospetti obbligatori allegati al rendiconto (quadro generale riassuntivo e prospetto di verifica degli equilibri di bilancio) e, altresì, dallo stesso quadro riepilogativo della spesa del rendiconto, dove non risulta indicata nessuna quantificazione del fondo pluriennale vincolato finale, mentre, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e nel prospetto di composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2015, viene riportato un FPV finale pari a 269.441,13 euro (suddiviso in parte corrente per 87.359,80 euro e in parte capitale per 182.081,33 euro).

L'analisi istruttoria specificatamente condotta con l'ente per la verifica della corretta definizione del fondo pluriennale vincolato al termine dell'esercizio 2015 ha evidenziato che il software, allora in uso, per la gestione della contabilità dell'ente non ha, infatti, tenuto conto dell'effettiva reimputazione dei residui attivi e passivi e della quota di fondo generata dalla competenza dell'esercizio, riportando, quale FPV finale l'identica quantificazione dell'FPV iniziale definito con il riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015.

Al riguardo l'ente ha verificato e attestato, come risultante dagli atti istruttori acquisiti dalla Sezione, che la reimputazione dei residui attivi e passivi definita a seguito del riaccertato straordinario è effettivamente avvenuta nei termini della programmazione indicata nel prospetto 5/1 approvato in sede di riaccertamento straordinario e che la quota di FPV generata dalla competenza dell'esercizio 2015 è

pari a 64.277,86 euro.

Il fondo pluriennale vincolato al termine dell'esercizio 2015 viene quindi accertato in complessivi 71.489,35 euro (di cui 36.489,35 euro per spese correnti e 35.000,00 euro per spese in conto capitale), confermando quindi quanto indicato nell'allegato b) prodotto dall'ente in istruttoria e riguardante la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 2015.

Tale fondo risulta essere inoltre composto dalla quota residuale proveniente dal riaccertamento straordinario per 7.211,49 euro e della quota generata dalla competenza per 64.277,86 euro.

E' indubbio, quindi, che tale errata quantificazione del fondo ha comportato una non corretta determinazione del risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2015 che viene ridefinito dalla Sezione in 1.239.754,94 euro, invece, come determinato dall'ente, di 1.041.803,16 euro.

L'esame istruttorio condotto dalla Sezione ha, altresì, accertato la non corretta determinazione della partizione interna del risultato di amministrazione 2015. Per quanto riguarda la parte accantonata è emerso che l'ente ha erroneamente allocato, nella parte vincolata del risultato di amministrazione, l'accantonamento al fondo per il rimborso dell'anticipazione di liquidità. Oltre a tale non corretta allocazione è stato, altresì, rilevato che l'importo accantonato a tale scopo, di complessivi 769.081,63 euro, non risulta correttamente determinato.

L'ente ha ricevuto dall'ente Cassa depositi e prestiti, un'anticipazione di liquidità per complessivi 808.565,42 euro che è stata versata all'ente con due distinte erogazioni di 404.282,71 euro cadauna (avvenute nel 2013) e la prima rata di rimborso, come risultante dai due distinti piani di ammortamento acquisiti in istruttoria, era stata stabilita con scadenza 30 maggio 2014 e 1 febbraio 2015.

Occorre, tuttavia, evidenziare che già con il controllo monitoraggio sul rendiconto della gestione 2014 e sul risultato armonizzato al 1 gennaio 2015 la Sezione aveva evidenziato una non corretta rilevazione patrimoniale dell'anticipazione di liquidità concessa ai sensi del d.l. 35/2013, che aveva condotto l'ente ad una non corretta determinazione nel conto del patrimonio dei debiti di finanziamento (deliberazione 2013/2016/PRSP).

Dal punto di vista finanziario, al momento della concessione, l'ente aveva movimentato, nella parte entrata, il titolo V, categoria 3 "Assunzioni di mutui e prestiti" e, a fine esercizio, la somma non impegnata era confluita fra le poste vincolate del risultato di amministrazione.

Nell'esercizio 2014, per la parte uscita, l'ente aveva movimentato il titolo III per il pagamento della quota capitale da rimborsare e il titolo I per il pagamento della quota interessi, mentre, l'importo residuale dell'anticipazione concessa, non impegnato, era confluito tra le poste vincolate del risultato di amministrazione.

Da punto di vista patrimoniale, l'ente, aveva rilevato una movimentazione dello stock di debito influenzata anche dal rimborso dell'anticipazione di liquidità.

La Sezione, quindi, ha richiesto la necessaria correzione patrimoniale poiché lo specifico istituto dell'anticipazione di liquidità, nato per consentire il superamento momentaneo di situazioni di difficoltà di cassa non poteva in alcun modo costituire una fonte di finanziamento per i bilanci degli enti locali e, conseguentemente, non poteva neppure rilevare come un aumento dello stock di debito di finanziamento.

Con l'adozione delle misure correttive consequenziali l'ente aveva dunque rideterminato le scritture patrimoniali dichiarando espressamente che *"per gli anni 2014 e 2015 la quota relativa ai DEBITI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA viene diminuita dell'importo relativo alla quota capitale rimborsata in ciascun anno con conseguente diminuzione dell'importo relativo al residuo debito mutui (debiti di*

finanziamento), nonché la quota residua di anticipazione ancora da rimborsare in 769.081,60 euro (delibere consiliari del 21 dicembre 2016, nn. 58 e 59).

Tuttavia, dall'esame dei relativi piani di ammortamento acquisiti in istruttoria, è emerso che per il 2014 la quota capitale da rimborsare ammontava a 8.738,70 euro, mentre, per esercizio 2015 ammontava a 17.618,17 euro. L'accantonamento al fondo per il rimborso dell'anticipazione di liquidità al termine dell'esercizio 2015 doveva risultare pari a 782.208,55 euro, rispetto a quanto definito dall'ente di 769.081,63 euro.

L'ente ha, così, effettuato un minore accantonamento per il rimborso dell'anticipazione di tesoreria pari a 13.126,92 euro e, dall'esame dei piani di ammortamento, tale minor accantonamento corrisponde alla quota interessi rimborsata nell'esercizio 2014. L'ente, quindi, diversamente a quanto attestato nella delibera di adozione delle misure correttive sul rendiconto 2014 e sul risultato armonizzato al 1 gennaio 2015, nella determinazione del fondo per il rimborso dell'anticipazione ha considerato la rata complessiva di 21.865,62 euro, composta da 8.738,70 euro di quota capitale e 13.126,92 euro di quota interessi. L'errata contabilizzazione del primo rimborso dell'anticipazione ha poi comportato l'errata quantificazione del relativo fondo sul risultato di amministrazione al termine della gestione 2015.

Proseguendo nell'esame istruttorio del rendiconto 2015 la Sezione ha, altresì, riscontrato, la non corretta determinazione della parte vincolata del risultato di amministrazione che ha condotto l'ente ad una minore allocazione di risorse vincolate per complessivi 11.322,55 euro (di cui risorse vincolate derivanti da leggi e principi contabili pari a 4.005,88 euro e derivanti dalla contrazione di mutui per 7.316,67 euro).

Per quanto concerne le somme vincolate derivanti da leggi e principi contabili, tale minore allocazione di risorse vincolate è dovuta dal fatto che l'ente non ha rispettato il vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, fissato per legge, nella misura non inferiore al 50 per cento dei proventi stessi (art. 208 d.lgs. n. 285/1992 e s.m.), per la parte di proventi scaturiti dalla gestione associata delle funzioni di polizia municipale con il Comune di Radda in Chianti.

Dall'analisi delle informazioni indicate dall'organo di revisione nel questionario sul rendiconto 2015 e della documentazione acquisita in istruttoria, è emerso che già dall'anno 2010 il Comune di Gaiole in Chianti, per un miglior utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione nonché per garantire il presidio territoriale ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza sociale e della circolazione stradale, la protezione ambientale ed i bisogni emergenti della comunità, ha esercitato in forma associata le funzioni di polizia municipale.

La convenzione stipulata tra il Comune di Gaiole in Chianti e il Comune di Radda in Chianti in data 8 gennaio 2010, prevedeva una gestione delle funzioni di polizia municipale per il periodo 2010-2011 e individuava, quale responsabile di tale gestione, il Comune di Radda in Chianti (ente capofila). Tale gestione associata è stata poi estesa fino al 31 dicembre 2019.

Gli artt. 10 e 11 della citata convenzione disciplinano i rapporti finanziari tra i due comuni convenzionati e prevedono una ripartizione al 50 per cento di tutte le entrate e le spese. Per i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, elevate nell'ambito territoriale dei due enti convenzionati, viene previsto che questi siano versati in un unico fondo gestito dal comune capofila, il quale, entro il 30 novembre di ogni anno, provvede alla relativa

ripartizione, mentre, la liquidazione a saldo è prevista entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

I proventi derivanti dalla irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni del codice della strada sono stati quindi incassati dall'ente capofila, titolare di apposito conto corrente, e ripartiti secondo i suddetti criteri indicati all'art. 10 della convenzione, ma, ad ogni ente convenzionato era attribuita la specifica competenza di provvedere a tutti gli adempimenti per il rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla legge (art. 208 d.lgs. n. 285/1992 e s.m.).

Nell'esercizio 2015 l'ente non ha tuttavia effettuato la corretta destinazione vincolata per legge dei proventi da sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni al codice della strada poiché, sul rispettivo titolo di entrata, ha accertato e destinato per le finalità di legge, unicamente quella parte di proventi che ha incassato direttamente tramite POS (per l'importo di 1.186,87 euro) e riferita alle sanzioni comminate ad automobilisti stranieri), mentre, i proventi incassati dall'ente capofila sul conto corrente della gestione associata e riversati al Comune di Gaiole in Chianti sono stati introitati dall'ente come trasferimenti ordinari non vincolati, nell'importo computato a saldo tra le entrate spettanti e la quota parte di spese riferite alla gestione associata delle funzioni di polizia municipale.


La quota di proventi trasferita dall'ente capofila al Comune di Gaiole in Chianti, come da specifico atto di riparto del Comune di Radda in Chianti (determinazione del responsabile del Servizio Finanziario del 31 dicembre 2015, n. 580 e nota di riposta istruttoria n. 4603/2019) ammonta a complessivi 9.198,63 euro, sulla quale l'ente avrebbe dovuto vincolare per finanziamento di specifici interventi almeno la quota minima prevista dalla legge nella misura del 50 per cento.

La modalità contabile adoperata dall'ente, oltre a costituire una violazione di legge per la mancata destinazione vincolata di tali proventi ha comportato, altresì, l'inosservanza ai principi contabili generali e applicati che costituiscono le regole a cui l'intero sistema di bilancio deve attenersi. In particolare risulta violato il principio di integrità, il quale vieta appunto la compensazione di partite contabili di entrata e di spesa: le entrate devono infatti essere registrate in bilancio comprensive delle spese sostenute, sia per la riscossione che tutte le altre spese ad esse connesse e, viceversa, le spese devono essere anch'esse comprensive delle correlate entrate; l'osservanza di tale principio è da ritenersi imprescindibile per tutte le fasi dell'entrata.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede possibili eccezioni al principio contabile generale dell'integrità del bilancio ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge e, il caso di specie, non rientra in tale deroga.

La Sezione accerta quindi che i proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada dell'esercizio 2015, sui quali l'ente avrebbe dovuto disporre una destinazione vincolata per le finalità di legge, ammontano a complessivi 10.385,50 euro (tenuto conto della quota incassata direttamente dall'ente di 1.186,87 euro e della quota riversata dall'ente capofila di 9.198,63 euro) e l'importo da vincolare, almeno nella misura minima del 50 per cento del provento, viene determinato in 5.192,75 euro. Tuttavia, tenuto conto della quota effettivamente destinata di 1.186,87 euro, l'ente dovrà provvedere alla ricostituzione della quota di 4.005,88 euro nella parte vincolata del risultato di amministrazione per risorse vincolate derivanti da leggi e principi contabili.

La Sezione, inoltre, esaminando il risultato della gestione residui 2015 (eliminazioni ordinarie dei residui attivi e passivi) ha accertato che l'ente non ha riallocato nelle risorse vincolate derivanti dalla contrazione di mutui la somma di 7.316,67 euro,



derivante dall'erronea cancellazione di residui attivi riguardanti la contrazione di mutui (pari a 5.607,58 euro), unitamente alla quota di avanzo generato dalla gestione residui di 1.709,09 euro, risorse che devono essere quindi ricostituite nella partizione del risultato di amministrazione realizzato al termine dell'esercizio 2015. Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria viene ridefinito il saldo finanziario della gestione 2015 in complessivi 1.311.244,29 euro e il fondo pluriennale vincolato finale in complessivi 71.489,35 euro (di cui per spese correnti 36.489,35 euro e per spese capitale 35.000,00 euro), con l'accertamento di un risultato formale di amministrazione pari a 1.239.754,94 euro.

Tale risultato di amministrazione, nella sua partizione interna, risulta composto da una parte accantonata pari a complessivi 1.536.278,33 euro (di cui 660.062,29 euro per accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, 782.208,55 euro per accantonamento al fondo rimborso anticipazione di liquidità, 90.896,93 per accantonamento al fondo contenzioso e 3.110,56 euro per accantonamento al fondo indennità di fine mandato del sindaco), da una parte vincolata per complessivi 80.294,35 euro (di cui 54.880,66 euro per risorse vincolate derivanti da leggi e principi contabili, 18.097,02 euro per risorse derivanti da trasferimenti e 7.316,67 euro per risorse derivanti dalla contrazione di mutui), da una parte destinata ad investimenti per 58.308,33 euro e, conseguentemente, con la determinazione di disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) pari a 435.126,07 euro.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2015, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione complessivo e la quota disponibile risultano determinati tenendo conto, in maniera errata, di risorse da destinare al finanziamento di spese da imputare ad esercizi successivi. A ciò va aggiunto il fatto che tale risultato e la parte disponibile risultano alimentate da quote vincolate derivanti da leggi e principi contabili e derivanti dalla contrazione mutui, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura, nonché da risorse che dovevano essere accantonate per il rimborso dell'anticipazione di liquidità, da considerarsi quindi indisponibili. Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensata con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente o nel caso di mancato finanziamento del disavanzo effettivo.

Queste violazioni diventano, altresì, ancor più gravi in quanto la quota di avanzo libero, realizzata nell'esercizio, non risulta sufficiente a ricostituire tutte le quote accantonate, vincolate e destinate, determinando così un risultato di amministrazione sostanzialmente negativo.

Per la corretta definizione del disavanzo effettivo di amministrazione realizzato al termine dell'esercizio 2015 occorre, inoltre, richiamare che in esito al controllo monitoraggio sul risultato di amministrazione 2014 e sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui è stato accertato un risultato formale di amministrazione al 1 gennaio 2015 di 972.781,95 euro e di una quota disponibile negativa pari a 635.337,66 euro, di pari importo era stato definito il "maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento" con la conseguente adozione di un piano di

rientro trentennale ai sensi del decreto ministeriale del 2 aprile 2015. Il piano rientro, rideterminato dall'ente in esito al suddetto controllo effettuato dalla Sezione (atto consiliare n. 58/2016), confermava la prima rata 2015 di 10.732,42 euro (come definita con la precedente delibera consiliare del 13 giugno 2015, n. 18) rideterminava la seconda rata in 31.623,48 euro (comprendente la nuova rata 2016 e la quota della rata 2015 da recuperare), mentre, dal 2017 fino al 2044, stabiliva l'applicazione di una rata costante di ripiano pari a 21.177,92 euro.

In merito alla definizione del risultato di amministrazione conseguente alle operazioni di riaccertamento straordinario va evidenziato che il decreto ministeriale 2 aprile 2015 ha disposto, per i casi in cui è stato accertato un maggiore disavanzo da riaccertamento, che gli enti provvedessero al finanziamento del disavanzo nei termini e con le modalità ammesse dal decreto stesso, indicando una rateizzazione del disavanzo a cui deve essere data effettiva realizzazione negli esercizi previsti e per gli importi per ciascuno definiti.

Va specificato al riguardo che il citato decreto ministeriale, all'articolo 4, stabilisce che le quote di maggiore disavanzo da riaccertamento non ripianate negli esercizi ove Deliberazione rendiconti 2015 e 2016 13

è stata disposta la rateizzazione devono essere considerate "disavanzi ordinari" da finanziare ai sensi dell'art. 188 Tuel, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento prevista per ciascun esercizio e di eventuali quote di recupero previste dai piani di rientro in corso di attuazione.

In conseguenza di quanto disposto dal decreto, dell'articolazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 e di quanto previsto dall'ente con il piano di rientro adottato ai sensi del decreto ministeriale, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2015, pari a 435.126,07 euro, si deve ritenere interamente ascrivibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui.

Tuttavia, l'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.

Sul piano generale, ad eccezione della quota di disavanzo derivata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi e della quota eventualmente generata al momento della reimputazione dei crediti e debiti già assunti, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio e per i quali i nuovi principi contabili hanno richiesto la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi. Il disavanzo può inoltre derivare dall'obbligo di mantenimento, nel risultato di amministrazione, dei vincoli esistenti sulle entrate affluite al bilancio e non impegnate per le finalità a cui erano vincolate o destinate.

2) CASSA

Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2015, in relazione alla quantificazione della cassa e alle sue componenti (libera e vincolata) sono emerse problematiche legate alla corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi relativi alle entrate a specifica destinazione come previsto dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art. 195 Tuel per il loro eventuale successivo utilizzo. In sede istruttoria l'ente ha fornito apposita documentazione di dettaglio dei conti vincolati per cassa, tuttavia, dalle risultanze del rendiconto 2015, emergono ulteriori



flussi di cassa riferiti ad entrate che, in base alle disposizioni del d.lgs. 118/2011, hanno le caratteristiche per poter essere definite vincolate (riscossioni derivanti da sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada).

“OMISSIS”.....

Nel caso di specie, pur avendo l'ente dichiarato di aver contabilizzato nella cassa vincolata tutte le riscossioni nel rispetto degli artt. 180 e 195 del Tuel e del principio contabile, dall'esame del rendiconto 2015, come indicato nell'analisi condotta sul risultato di amministrazione, figurano invece movimentazioni di cassa per entrate riguardanti riscossioni relative a sanzioni pecuniarie al codice della strada, in parte incassate direttamente dall'ente e in parte riversate dall'ente capofila responsabile della gestione associata per l'esercizio delle funzioni di polizia municipale (Comune di Radda in Chianti), che per legge risultano vincolate almeno nella misura del 50 per cento.

Tali risorse, non configurandosi come “entrate a destinazione generica”, rispondono ad entrambi i requisiti (specificità e provenienza del vincolo, attribuito dalla legge o principio contabile). Per quanto attiene infatti i proventi da sanzioni violazioni del codice della strada ciò è avvalorato dal fatto che tali entrate vengono destinate dalla l. 285/92 alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dall'art. 208, comma 4.

Per quanto complessivamente espresso la Sezione non ritiene corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa adottata dall'ente poiché la stessa non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento dispende correnti nel corso del 2015 ai sensi dell'art. 195 Tuel.

3) CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

E' stata rilevata la non corretta quantificazione dello stock di debito di finanziamento nel conto del patrimonio.

L'errata determinazione, come rilevato nella precedente sezione riguardante l'esame del risultato di amministrazione, è conseguente alla non corretta contabilizzazione, tra le voci di entrate relative ai mutui e prestiti, dell'anticipazione di liquidità concessa, nell'esercizio 2013, dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del d.l. 35/2013. La Sezione, al riguardo, ha quindi effettuato una specifica istruttoria sulle due erogazioni di anticipazione concessa, acquisendo anche i relativi piani di ammortamento per il rimborso del debito. L'anticipazione di liquidità è stata versata all'ente con due distinte erogazioni di 404.282,71 euro cadauna (avvenute nel 2013) e il suo rimborso, suddiviso in due piani di ammortamento, con scadenza della prima rata 30 maggio 2014 e 1 febbraio 2015.


Già con il controllo monitoraggio sul rendiconto della gestione 2014 e sul risultato armonizzato al 1 gennaio 2015 la Sezione aveva evidenziato una non corretta rilevazione patrimoniale dell'anticipazione di liquidità in quanto l'ente aveva apportato variazioni in diminuzione sullo stock di debito correlate anche alle quote capitale rimborsate riguardanti l'anticipazione di liquidità (deliberazione 2013/2016/PRSP).

Con l'adozione delle misure correttive consequenziali l'ente aveva dunque rideterminato le scritture patrimoniali dichiarando espressamente che *“per gli anni 2014 e 2015 la quota relativa ai DEBITI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA viene diminuita dell'importo relativo alla quota capitale rimborsata in ciascun anno con conseguente diminuzione dell'importo relativo al residuo debito mutui (debiti di finanziamento), nonché la quota residua di anticipazione ancora da rimborsare in 769.081,60 euro (delibere consiliari del 21 dicembre 2016, nn. 58 e 59).*

Veniva quindi corretto dall'ente il conto del patrimonio riportando, al 31 dicembre 2014, una consistenza finale dei debiti di finanziamento pari a 2.393.857,00 euro. Tuttavia, la rettifica operata dall'ente sulla consistenza finale 2014 non è risultata corretta in quanto, come appurato dall'esame dei piani di ammortamento, questo avrebbe computato in diminuzione dei debiti di finanziamento l'intera rata pagata nell'esercizio per il rimborso dell'anticipazione di liquidità (pari a 21.865,62 euro e composta per 8.738,70 euro dalla quota capitale e per 13.126,92 euro dalla quota interessi). La consistenza finale dei debiti di finanziamento al 31 dicembre 2014 doveva, quindi, attestarsi in complessivi 2.380.810,36 euro.

Dall'analisi istruttoria sulla gestione del debito dell'esercizio 2015 è stato accertato che l'ente ha operato variazioni compensative per 20.268,01 euro (per reimputazione di un residuo attivo stralciato in sede di riaccertamento straordinario dei residui e impiego di tali risorse nell'esercizio 2015), rimborsato prestiti (quote capitale) per complessivi di cui 277.964,37 euro, di cui 260.346,20 euro riguardanti rate in scadenza da piani di ammortamento mutui e 17.618,17 euro relativi a rate in scadenza da piani ammortamento per il rimborso della suddetta anticipazione di liquidità. Tenuto conto quindi delle suddette variazioni lo stock di debito al termine dell'esercizio 2015 viene accertato in complessivi 2.161.002,00 euro, rispetto a quanto definito dall'ente con le rettifiche patrimoniali apportate con atto CC n. 59/2016 di 2.654.284,00 euro.””

Preso atto che in seguito ai rilievi prodotti dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Toscana - in merito al controllo monitoraggio Rendiconto 2015, e come sopra indicati, qui di seguito sono riportate le misure correttive adottate in merito a quanto rilevato dalla Corte dei Conti:

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'Antonio J. ...'.

1 -rideterminazione del risultato di amministrazione come riportato nel prospetto che segue:

DISAVANZO 2015			
DELIBERATO		ACCERTATO C.C.	
FONDO CASSA 1 GENNAIO 2015	77.405,96	FONDO CASSA 1 GENNAIO 2015	77.405,96
RISCOSSIONI	6.122.716,77	RISCOSSIONI	6.122.716,77
PAGAMENTI	5.697.031,90	PAGAMENTI	5.697.031,90
FONDO CASSA 31/12/2015	503.090,83	FONDO CASSA 31/12/2015	503.090,83
RESIDUI ATTIVI	2.160.244,29	RESIDUI ATTIVI	2.160.244,29
RESIDUI PASSIVI	1.352.090,83	RESIDUI PASSIVI	1.352.090,83
DIFFERENZA	808.153,46	DIFFERENZA	808.153,46
FPV SPESE CORRENTI	87.359,80	FPV SPESE CORRENTI	36.489,35
FPV SPESA C.C.	182.081,33	FPV SPESA C.C.	35.000,00
AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.041.803,16	AVANZO AMMINISTRAZIONE	1.239.754,94
VINCOLI SU AVANZO		VINCOLI SU AVANZO	
PARTE ACCANTONATA		PARTE ACCANTONATA	
FCDE	660.062,29	FCDE	660.062,29
CONTENZIOSO	90.896,93	CONTENZIOSO	90.896,93
SINDACO	3.110,56	SINDACO	3.110,56
		ANTICIPAZIONE LIQUIDITA	782.208,55
PARTE VINCOLATA		PARTE VINCOLATA	
VINCOLO DA TRASFERIMENTI	18.097,02	VINCOLO DA TRASFERIMENTI	18.097,02
VINCOLI ENTE	-	VINCOLI MUTUI	7.316,67
VINCOLI LEGGI E P.C.		VINCOLI LEGGI E P.C.	

	50.874,08		54.880,66
DISAVANZO	10.732,42	DISAVANZO	
ANTICIPAZIONE LIQUIDITA	769.081,63		
PARTE INVESTIMENTI	58.308,33	PARTE INVESTIMENTI	58.308,33
TOTALE VINCOLI E ACCANTON.	1.661.163,26	TOTALE VINCOLI E ACCANTON.	1.674.881,01
DISAVANZO	-		-
	619.360,10		435.126,07

2) Cassa vincolata:

proceduto alla rideterminazione della cassa vincolata al 31/12/2015, quantificata a suo tempo in € 241.356,72, di cui € 507,00 per proventi violazione CDS a cui deve essere aggiunto l'importo di € 4.599,31 pari alla quota del 50% di quanto accertato dal Comune di Radda per la gestione associata di polizia Municipale, portando così la quota della cassa vincolata ad € 245.956,03.

3) Capacità di indebitamento e conto del patrimonio:

proceduto alla rettifica del conto del patrimonio, nelle voci riferite a debiti di finanziamento, debiti verso banche e conseguentemente del patrimonio netto.

Da una verifica sui piani di ammortamento dei mutui in essere, allegati alla presente è comunque emerso che il debito residuo dei mutui al 31/12/2015 risulta essere così costituito,

	2015
CDP	1.778.694,96
MONTE PASCHI	364.535,67
istituto credito sportivo	
	2.143.230,63

U. Nardella

Pertanto il conto del patrimonio risulta essere così determinato:

CONTO DEL PATRIMONIO			2015	
ATTIVO	31/12/2014	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	31/1
Immobilizzazioni immateriali				
Immobilizzazioni materiali	16.741.481,00	359.859,00	2.355.498,00	19.456.838,00
Immobilizzazioni finanziarie	75.088,00			75.088,00
Totale immobilizzazioni	16.816.569,00	359.859,00	2.355.498,00	19.531.926,00
Rimanenze		-	-	
Crediti	2.615.030,27	363.978,00	112.120,00	2.138.932,27
Altre attività finanziarie				
Disponibilità liquide	77.406,00	425.685,00		503.091,00
Totale attivo circolante	2.692.436,27	61.707,00	112.120,00	2.642.023,27
Ratei e risconti	-	-	-	-
Totale attivo	19.509.005,27	421.566,00	2.243.378,00	22.173.949,27
Conti d'ordine	492.982,00	229.452,00	390.484,00	331.950,00
PASSIVO				
Patrimonio Netto	3.227.365,40	560.999,00	2.507.540,37	6.296.605,09
Conferimenti	11.689.702,00	276.501,00	34.439,00	11.931.764,00
Debiti di finanziamento	2.403.576,83	280.614,21	20.268,01	2.143.230,63
Debiti di funzionamento	1.342.794,00	192.460,00	184.727,00	965.607,00
Debiti per anticipazioni di cassa	799.826,72	17.618,17		782.208,55
Altri debiti	45.040,00	9.494,00		54.534,00
Totale debiti	4.591.237,55	481.198,38	164.458,99	3.945.580,18
Ratei e risconti				

Totale passivo	19.508.304,95	356.301,62	2.308.642,38	22.173.949,27
Conti d'ordine	492.982,00	229.452,00	- 390.484,00	331.950,00

Viste:

le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti consistenti in:

- rideterminazione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, nonché della sua partizione interna;
- rideterminazione cassa vincolata nei due esercizi;
- rideterminazione voci patrimoniali degli esercizi 2015 e 2016;

Visto, altresì:

- che la Sezione richiede una ulteriore verifica sugli esercizi successivi al 2016 per i necessari aggiustamenti dovuti agli effetti che su questi si andranno a produrre;

Visto:

- che il Comune intende procedere alla approvazione delle modifiche consequenziali al controllo/monitoraggio inerenti il rendiconto 2015 come segue:

- rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito di esatta indicazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 quantificato in € 1.239.754,94;
- rideterminazione delle quote vincolate, accantonate e destinate ad investimento che complessivamente ammontano ad € 1.674.881,01;
- rideterminazione del disavanzo al 31/12/2015, pari ad € 435.126,07,

Vista, pertanto:

- la suesposta proposta di deliberazione del Consiglio prevista per il giorno 14/02/2020, sottoposta all'Organo di Revisione, riguardante i rilievi prodotti dalla Corte Dei Conti - Sezione regionale di controllo della Toscana - a seguito del controllo sul Rendiconto 2015, con la pronuncia specifica n. 355/2019/PRSP, e pertanto l'adozione dei provvedimenti consequenziali,

ESPRIME

Parere favorevole in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale prevista per il giorno 14/02/2020, riguardante la proposta di recepimento dei rilievi prodotti dalla Corte Dei Conti - Sezione regionale di controllo della Toscana - a seguito del controllo sul Rendiconto 2015, con la pronuncia specifica n. 355/2019/PRSP, e pertanto all'adozione dei provvedimenti consequenziali, e


RACCOMANDA

prima dell'approvazione del Rendiconto 2019, la verifica inerente gli effetti sui Rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 a seguito delle modifiche apportate con il recepimento della pronuncia 355/2019/PRSP.

Lì, 06/02/2020.

L'Organo di Revisione

Dott. Rag. Claudio Barottini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudio Barottini', written over a faint, illegible stamp or background.